

**ARCHIVES HISTORIQUES
DE LA COMMISSION**

**COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"**

COM (65)234

Vol. 1965/0049

Historical Archives of the European Commission

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

COMMISSIONE

VI/COM(65)234 def.

Bruxelles, 14 giugno 1965

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

con cui si autorizza il Regno del Belgio a sospendere totalmente nei confronti dei Paesi terzi i dazi applicabili agli animali vivi della specie bovina, delle specie domestiche, altri, della voce ex 01.02 A II, ad esclusione degli animali di peso inferiore a 220 chilogrammi e che hanno ancora la dentizione di latte

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

VI/COM(65) 234 def.

RELAZIONE -

La sproporzione tra l'offerta e la domanda nel settore delle carni bovine sui mercati della Comunità ha creato una situazione difficile in vari Stati membri. Attualmente, il rialzo dei prezzi, conseguenza di tale sproporzione, è particolarmente sensibile nel Belgio dove i prezzi dei bovini accertati sui mercati di Andorlecht sono aumentati di quasi il 12% rispetto a quelli constatati all'inizio del mese di gennaio.

Nella seguente tabella figura l'evoluzione dei prezzi dei bovini constatati sui mercati degli Stati membri (in DM/100 kg. peso vivo)

	BELGIO		GERMANIA		FRANCIA		ITALIA		LUSSEMBURGO		PAESI BASSI	
	DM	%	DM	%	DM	%	DM	%	DM	%	DM	%
1/1	257,66	100,0	266,92	100,0	246,81	100,0	278,43	100,0	239,43	100,0	243,19	100,0
1/2	255,56	99,2	271,84	101,8	249,18	101,0	280,46	100,7	240,33	100,2	236,17	97,1
1/3	251,86	97,7	276,06	103,4	249,77	101,2	277,59	99,7	240,63	100,3	241,10	99,1
1/4	260,18	101,0	277,65	104,0	249,50	101,1	278,29	100,0	245,71	102,4	242,09	99,5
1/5	274,90	106,7	279,73	104,8	251,75	102,0	283,35	101,8	254,34	106,0	250,82	103,1
10/5	280,56	108,9	278,61	104,4	255,86	103,7	283,49	101,8	253,83	105,8	249,62	102,6
17/5	288,04	111,8	275,70	103,3	257,06	104,2	284,98	102,4	257,33	107,2	259,41	106,7
24/5	288,04	111,8	278,57	104,4	256,59	104,0	286,59	102,9	258,80	107,9	256,96	105,7
31/5	288,04	111,8	278,80	104,5	257,18	104,2	286,72	103,0	258,29	107,6	257,13	105,7
7/6	288,04	111,8	282,64	105,9	258,41	104,6	287,11	103,1	259,41	108,1	257,50	105,9

Da questa tabella risulta chiaramente che l'aumento dei prezzi è stato più forte nel Belgio che negli altri Stati membri. Si stima che il consumo di carne aumenterà ancora durante i prossimi mesi, il che non mancherà di avere ripercussioni sull'evoluzione dei prezzi del bestiame vivo.

Per ovviare alle difficoltà suindicate, è già stato presentato al Consiglio un progetto di decisione con cui si autorizza la Germania ad adottare talune misure volte ad attenuare la protezione doganale nei confronti dei Paesi terzi per alcune categorie di bestiame. In passato, l'Italia ha beneficiato di misure analoghe o chiedo la proroga delle agevolazioni anteriormente concesse.

Dato che le difficoltà riscontrate dal Belgio sono della stessa natura di quelle dei paesi menzionati, la Commissione propone - in virtù dell'articolo 18 del regolamento n. 14/64/CEE - che il Consiglio autorizzi il Belgio a sospendere i dazi doganali nei confronti dei Paesi terzi per i bovini vivi.

Per quanto concerne la durata di validità della misura proposta, non bisogna perdere di vista il fatto che è opportuno assicurarsi che l'evoluzione dei prezzi sui mercati degli altri Stati membri ne giustifichi il mantenimento. Per tale motivo, è opportuno limitare la durata di applicazione della presente decisione fino all'inizio del periodo di fine alpeggio.

E' evidente che il regime da instaurare non deve assicurare ai Paesi terzi un trattamento piu' favorevole rispetto a quello concesso agli Stati membri; di conseguenza, l'autorizzazione concessa al Belgio deve essere abbinata ad una sospensione totale dei dazi doganali intracomunitari per i bovini vivi.

D'altro lato, il Belgio dovrà prendere tutte le disposizioni atte ad evitare le perturbazioni che apporterebbe sul mercato degli altri Stati membri una deviazione di traffico.

A tal fine, la Commissione propone che lo Stato membro richiedente istituisca una tassa che colpisca l'esportazione del bestiame in oggetto; tale tassa deve essere di importo uguale all'incidenza della protezione in vigore al momento dell'entrata in applicazione della presente decisione.

Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO

con cui si autorizza il Regno del Belgio a sospendere totalmente nei confronti dei Paesi terzi i dazi applicabili agli animali vivi della specie bovina, delle specie domestiche, altri, della voce ex 01.02 A II, ad esclusione degli animali di peso inferiore a 220 chilogrammi e che hanno ancora la dentizione di latte

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 14/64/CEE del Consiglio del 5 febbraio 1964 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1) ed in particolare l'articolo 18,

Vista la tariffa doganale comune,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che la rarefazione delle carni bovine ha determinato da vario tempo nel Belgio un notevole rialzo dei prezzi; che un incoraggiamento delle importazioni di animali adulti destinati al macello provenienti dai Paesi terzi è atto ad attenuare tale rialzo; che a tal fine, occorre prevedere la possibilità, per il Belgio, di sospendere totalmente l'aliquota dei dazi doganali applicabili all'importazione dei prodotti in oggetto in provenienza dai Paesi terzi;

Considerando che il regime da instaurare non deve garantire ai Paesi terzi un trattamento più favorevole rispetto a quello concesso agli Stati membri; che a tal fine è opportuno prevedere per il Belgio la sospensione totale dei dazi doganali all'importazione dei prodotti in oggetto dagli altri Stati membri;

Considerando che, al fine di evitare che le misure adottate possano dar luogo a deviazioni di traffico o a distorsioni della concorrenza, è opportuno prevedere la riscossione, da parte del Belgio, di una tassa all'esportazione per i prodotti di cui trattasi;

(1) Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, n.36 del 27.2.64, p.562/64

Considerando che é opportuno limitare l'applicazione della sospensione prevista ad un periodo che, pur permettendo l'attuazione degli obiettivi perseguiti, non si prolunghi oltre il periodo richiesto dalla situazione economica; che, a tal fine, la data del 14 settembre 1965 sembra adeguata;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Fino al 14 settembre 1965 il Regno del Belgio é autorizzato a sospendere totalmente nei confronti dei Paesi terzi i suoi dazi doganali applicabili agli animali vivi della specie bovina, delle specie domestiche, altri, ad esclusione degli animali di peso inferiore a 220 chilogrammi e che hanno ancora la dentizione di latte, della voce ex 01.02 A II della tariffa doganale comune.

Articolo 2

Per tutto il periodo di tempo in cui si avvale dell'autorizzazione prevista all'articolo 1, il Regno del Belgio sospende totalmente la riscossione di daz doganali all'importazione dagli altri Stati membri dei prodotti di cui all'articolo 1.

Articolo 3

Per tutto il periodo di tempo in cui si avvale dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, il Regno del Belgio riscuote, per il prodotto di cui a detto articolo, una tassa all'esportazione il cui importo é uguale a 6,25 unità di conto per 100 chilogrammi di peso vivo.

Articolo 4

La presente decisione é destinata al Regno del Belgio.

Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio,
Il Presidente